

ADACTA RISPONDE



Adacta Risponde

La registrazione al
MOSS per i
servizi di

e-commerce

Siamo un'impresa che opera nel settore della commercializzazione di software e vorremmo conoscere come sono cambiate le modalità di applicazione dell'IVA per i prodotti venduti on line, attraverso il cd. "commercio elettronico diretto", nello specifico caso in cui i clienti siano "privati" residenti in altri ...

Adacta Risponde



La registrazione al MOSS per i servizi di e-commerce

DI MARCO PEIROLO

Siamo un'impresa che opera nel settore della commercializzazione di software e vorremmo conoscere come sono cambiate le modalità di applicazione dell'IVA per i prodotti venduti on line, attraverso il cd. "commercio elettronico diretto", nello specifico caso in cui i clienti siano "privati" residenti in altri Paesi membri dell'Unione europea. Vorremmo sapere, in particolare, se l'IVA è dovuta nel Paese del cliente e, in caso affermativo, come occorre comportarsi per provvedere al relativo versamento. Esiste una possibilità che consenta di evitare l'apertura di una partita IVA, con i connessi costi e le connesse difficoltà operative, in tutti i Paesi UE in cui vengono venduti i prodotti on line?

Dal 1° gennaio di quest'anno sono cambiate le regole impositive applicabili al commercio elettronico diretto, vale a dire alla compravendita on line di beni e servizi messi a disposizione del cliente in forma esclusivamente digitale (es. e-book), che la normativa IVA qualifica come prestazioni di servizi.

In base alla nuova disciplina prevista dalla Direttiva comunitaria in materia di IVA, in fase di recepimento da parte del legislatore nazionale, i servizi di e-commerce sono soggetti ad imposta nel Paese di consumo anche quando il cliente è un privato, oppure un imprenditore o professionista che non effettua l'acquisto in veste di soggetto IVA.

Fino all'anno scorso, la regola di tassazione fondata sul Paese del cliente si applicava ai servizi "B2B" (business to business) e, per quelli "B2C" (business to consumer), limitatamente a quelli resi dagli operatori italiani nei confronti di privati extracomunitari o, specularmente, a quelli resi dagli operatori extracomunitari nei confronti di privati italiani.

Da quest'anno, pertanto, i servizi "B2C" si considerano effettuati nel Paese del cliente anche quando il fornitore è stabilito nell'Unione europea.

Operativamente, dal momento che il cliente, non essendo titolare di partita IVA, non può applicare il cd. "reverse charge", è onere del fornitore, che non sia stabilito nello stesso Paese del cliente, richiedere l'attribuzione di un numero di partita IVA locale al fine di versare la relativa imposta e adempiere ai restanti obblighi (es. dichiarazione IVA).

In alternativa, il fornitore può avvalersi del regime speciale del "mini sportello unico" (MOSS), che consente di accentrare gli obblighi di dichiarazione e di versamento dell'imposta in un unico Paese membro, ossia quello in cui il fornitore possiede la sede della propria attività, ovvero – se si tratta di un soggetto extracomunitario – una stabile organizzazione.

L'applicazione di questa semplificazione anche per i servizi di e-commerce resi in ambito intracomunitario rappresenta l'ulteriore novità applicabile da quest'anno.

Aderendo al MOSS, il fornitore presenta allo Stato membro di identificazione una dichiarazione IVA per ogni trimestre contenente, per ciascun Paese membro di consumo, il valore totale, al netto dell'IVA, delle prestazioni rese e l'importo totale dell'imposta corrispondente, suddiviso per aliquote. La dichiarazione deve essere presentata entro il giorno 20 del mese successivo alla scadenza del trimestre, anche se nel periodo di riferimento non sono stati forniti servizi elettronici.

L'IVA è versata a seguito della presentazione della dichiarazione, utilizzando il numero di riferimento unico che il Paese membro di identificazione assegna alla dichiarazione e comunica al soggetto passivo.

Successivamente, il Paese membro di identificazione distribuisce gli importi dell'IVA incassata ai diversi Paesi membri di consumo, trattenendo una percentuale pari al 30% fino a tutto il 2016 e al 15% dal 2017 al 2018.

La registrazione al MOSS implica il divieto di detrazione dell'IVA sugli acquisti e sulle importazioni, ma consente di ottenere il rimborso dell'imposta pagata nei vari Paesi membri di consumo.

L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 30 settembre 2014, n. 122854, ha definito la procedura di registrazione per le imprese interessate ad applicare il regime speciale.

m.peirolo@adactastudio.com